

Decreto Ministeriale 10 aprile 1984 (in Gazz. Uff., 2 maggio, n. 119). -- Integrazione del decreto ministeriale 24 febbraio 1984, concernente l'iscrizione delle imprese turistiche nella sezione speciale del registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, istituita dalla legge 17 maggio 1983, n. 217.

Preambolo

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Visto l'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, che istituisce una sezione speciale del registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, alla quale debbono iscriversi i titolari e i gestori delle imprese turistiche;

Considerato che il citato art. 5 integra la legge 11 giugno 1971, n. 426;

Considerato che l'art. 41 della citata legge 11 giugno 1971, n. 426, demanda il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'emanazione delle norme necessarie per applicare le disposizioni sulle procedure e sugli istituti da essa previsti;

Considerato che l'inizio della stagione turistica è ormai prossimo;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 24 febbraio 1984 che istituisce la commissione d'esame per l'iscrizione alla sezione speciale;

Considerato che l'entrata in funzione della commissione d'esame deve avvenire il più rapidamente possibile, per consentire anche ai nuovi operatori di iniziare l'attività;

Considerato che nel periodo compreso fra la data d'entrata in vigore della legge 17 maggio 1983, n. 217, e la data di entrata in vigore del decreto ministeriale 24 febbraio 1984 è stato autorizzato l'esercizio di attività ricettive, essendosi ritenuto il citato art. 5 non immediatamente applicabile;

Sentite le organizzazioni nazionali del commercio, della cooperazione e del turismo;

Visto il parere del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Decreta:

Articolo 1

Articolo unico

Nella fase di prima applicazione dell'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e fino a quando non sarà nominato l'esperto di cui all'art. 3, terzo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1984, la commissione d'esame prevista da tale decreto funziona validamente con la presenza dei soli membri indicati nel secondo comma del citato art. 3.

I soggetti che nel periodo compreso fra la data di entrata in vigore della legge 17 maggio 1983, n. 217, e la data di entrata in vigore del decreto ministeriale 24 febbraio 1984 sono divenuti proprietari o gestori di una azienda per l'esercizio dell'attività ricettiva, e chiedono l'iscrizione nella sezione speciale di cui all'art. 5 della predetta legge n. 217, sono per ciò stesso abilitati, agli effetti di tale articolo, ad esercitare l'attività provvisoriamente, fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 93, primo comma del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.